

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Approvazione Piano preliminare speditivo della compensazione dei sedimenti per i bacini idrografici interessati dagli eccezionali eventi di dissesto idrogeologico e di erosione costiera di cui all'art. 7, comma 1, dell'O.C.D.P.C. 1180 nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, della successiva O.C.D.P.C. 1181/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;
- VISTA** la Direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- VISTA** la Direttiva 2006/118/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
- VISTA** la Direttiva 2007/60/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, "relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- VISTA** la L. 27 febbraio 2009, n. 13 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*";
- VISTO** il D. Lgs. 16 marzo 2009, n. 30, "*Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento*";
- VISTO** il D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";
- VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO,** in particolare, l'art. 63, parte terza del D.Lgs 152/2006, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:
- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
 - al comma 2 stabilisce che "*Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio*

coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.”;

- al comma 9 dell’articolo 63, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che *“La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).”* e al comma 10 stabilisce che *“Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento; b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.”;*
- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”*

- VISTO** l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera h, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sicilia coincidente con il territorio regionale e comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;
- VISTO** l’articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTO** il D.P.Reg. n.4 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n.18 del 19 aprile 2019 (entrato in vigore il 4.05.2019) con il quale viene emanato il “Regolamento attuativo dell’articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia”;
- VISTO** il “Regolamento di funzionamento della Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia”, adottato con delibera n.1 del 15.01.2020;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 1114 del 27 febbraio 2026 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 24/02/2026, al Dott. Carmelo Frittitta, Dirigente del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, è stato conferito, l'incarico di Segretario generale ad interim dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia fino alla nomina del nuovo Segretario generale;
- VISTO** l’art. 117 D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i "Piani di Gestione" e ricomprende, tra gli strumenti di pianificazione, il "Piano di Gestione dei Sedimenti", quale riferimento ordinario per la gestione dei sedimenti a scala di bacino con finalità di tutela del sistema idrografico, equilibrio morfologico, mitigazione del rischio idraulico e gestione sostenibile delle risorse sedimentarie;
- VISTO** il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, segnatamente, l'art. 54, rubricato "Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico";

RICHIAMATI

gli atti e/o provvedimenti adottati/approvati dall'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, che, qui, rilevano e, in particolare:

- il Piano di Gestione delle Acque della Sicilia - secondo aggiornamento – approvato con il DPCM 6 giugno 2023;
- la Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2/2026 di adozione della Valutazione Globale Provvisoria (art. 66, co. 7, d.lgs. 152/2006) ai fini dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque (PGA) del distretto idrografico della Sicilia, 4° ciclo di pianificazione (2027-2033);
- il Piano di Gestione Rischio Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia – 2° ciclo di aggiornamento - (in seguito anche PGRA), approvato con D.P.C.M. 01 dicembre 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 2023, n. 32;
- la Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2/2026 di adozione della Valutazione Globale Provvisoria (art. 66, co. 7, d.lgs. 152/2006) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e dell'aggiornamento e revisione delle Mappe di pericolosità a rischio alluvioni redatte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 49/2010 attuativo della Direttiva 2007/60/CE - III ciclo di gestione 2027-2033;
- il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), che negli anni compresi tra il 2004 e il 2011 nelle sue diverse articolazioni (bacini, unità fisiografiche, aree territoriali e raggruppamenti di isole minori), è stato approvato secondo le procedure previste dall'art. 130 della l.r. n. 6 del 3 maggio 2001, su proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente, previa delibera di Giunta Regionale, con Decreto del Presidente della Regione, ed è stato aggiornato secondo le procedure di cui all'art. 5 delle Norme di attuazione allegate alla Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana, redatta nel 2004;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9, del 6 maggio 2021, con il quale sono state approvate le modifiche alla Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana – redatta nel 2004;
- i successivi aggiornamenti al PAI adottati negli anni dal Segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia secondo le modalità indicate dalle nuove Norme di Attuazione;

VISTA

la delibera del 26 gennaio 2026 del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella G.U.R.I. n. 26 del 02 febbraio 2026, con la quale si dichiarava, per dodici mesi, lo "stato di emergenza" del territorio della Regione Sicilia, colpito, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, da eventi meteorologici di eccezionale intensità (cd. Ciclone Harry), che avevano *"determinata una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni"*;

VISTA

l'ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in G.U.R.I. n. 27 del 03 febbraio 2026, con la quale: (a) si ravvisava *"la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi, finalizzati a fronteggiare l'emergenza"*, che, stante la correlata urgenza, non consentivano *"l'espletamento di procedure ordinarie, bensì [richiedevano] l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa"*; (b) all'articolo 7, rubricato *"Piano della Compensazione dei Sedimenti"*, disponeva, *"acquisita l'intesa del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica"*, che nelle more dell'attuazione del Piano Gestione dei Sedimenti, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - le Autorità di Bacino competenti, in raccordo con le Regioni interessate dovevano, per le finalità ivi indicate, redigere, entro trenta giorni *"Piani stralcio speditivi per le aree a rischio idrogeologico"* (infra comma 1 articolo cit.);

VISTA

l'ordinanza n. 1181 del 17 febbraio 2026 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2026, con la quale si provvedeva, all'ivi rinvenibile articolo 2, a "sostituire" il tenore dell'articolo 7 dianzi richiamato;

CONSIDERATO

che il citato articolo 7:

- demanda - nelle more dell'attuazione del Piano Gestione dei Sedimenti, di cui all'art. 117, comma 2/quarter, del D.Lgs. n. 152/2006 - alle Autorità di Bacino distrettuali competenti, in raccordo con le Regioni, di redigere ed approvare *"Piani preliminari speditivi per i bacini idrografici interessati dagli eccezionali eventi di dissesto idrogeologico e di erosione costiera"* (ivi, infra comma 1);
- conferisce ai predetti "Piani" natura di *"strumenti gestionali di programmazione e di attuazione dei necessari interventi urgenti ivi inclusi quelli di movimentazione dei sedimenti"* (ivi, infra comma 1);
- prevede che gli "interventi" di cui sub precedente capoverso *"sono volti a favorire, nell'ambito dei bacini interessati, l'evoluzione del corso d'acqua verso configurazioni morfologiche di equilibrio dinamico e valore ecologico, compatibilmente con le esigenze urgenti di riduzione del rischio idraulico, nonché di ripascimento delle coste interessate, anche al fine di ridurre e mitigare il rischio di erosione costiera lungo l'unità fisiografica costiera afferente"* (ivi, comma 2, 1[^] cpv);
- dispone che, per le finalità di cui sub precedente capoverso, *"i piani speditivi sono corredati dagli indirizzi per la progettazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua che comprendono altresì le indicazioni per l'effettuazione degli studi ivi inclusi quelli di carattere idraulico ed idrodinamico e per la caratterizzazione granulometrica, fisico-chimica ed ecotossicologica dei sedimenti fluviali ed eventualmente dei tratti costieri interessati onde valutarne la compatibilità"* (ivi, comma 2, 2[^] cpv);
- prevede che i predetti "Piani" possono *"contenere, laddove necessario, anche elementi per la gestione del dragaggio dei sedimenti in esubero presenti nei bacini portuali e marini in genere"* (ivi, comma 2, 3[^] cpv);
- rimette ai "Commissari delegati l'attuazione del piano speditivo" nei limiti e con le modalità ivi indicati (ivi, comma 4);
- prevede che i "soggetti attuatori" - limitatamente ai bacini idrografici interessati dagli eccezionali eventi alluvionali e di erosione costiera e sino all'approvazione dei predetti piani speditivi - sono autorizzati *"d'intesa con le Autorità di Bacino di riferimento e con le Regioni interessate, ad eseguire interventi urgenti di compensazione dei sedimenti volti a favorire l'evoluzione del corso d'acqua verso configurazioni morfologiche di equilibrio dinamico compatibilmente con le esigenze di riduzione del rischio idraulico e di erosione costiera"* (ivi, comma 5);
- prevede che - in deroga alle disposizioni vigenti in materia di attività estrattive, e in particolare quelle di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1444 e delle conseguenti disposizioni normative regionali in materia il *"prelievo di materiali lapidei necessari alla realizzazione di interventi urgenti di protezione civile di ripascimento e ricarica degli arenili, comprese le opere di difesa costiera"* è consentito, temporaneamente, nelle more dell'approvazione del piano regionale delle attività estrattive, e, comunque, nella vigenza dello stato di emergenza (ivi, comma 6);
- prevede che gli anzidetti interventi di ripascimento - realizzati anche mediante il recupero dei sedimenti in esubero dai bacini portuali, marini e fluviali - sono subordinati alla verifica di compatibilità ambientale, condotta con il supporto delle ARPA ed *"attuati in raccordo con l'Autorità di Bacino Distrettuale, l'Autorità idraulica comunque denominata"* e gli altri Enti e livelli istituzionali ivi indicati.

CONSIDERATO

che l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia:

- ha fatto governo applicativo del patrimonio conoscitivo, metodologico, pianificatorio e progettuale già sviluppato nell'ambito delle attività di redazione, aggiornamento e integrazione degli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto, quale presupposto per dare tempestiva attuazione alle disposizioni di cui alle predette ordinanze;
- ha individuato le aree per le quali è necessario redigere *il Piano preliminare speditivo per i bacini idrografici interessati dagli eccezionali eventi di dissesto idrogeologico e di erosione costiera*, sulla base della nota del Dipartimento Regionale di Protezione Civile n. 3210/2026 (Paragrafo 4 “Effetti al suolo e ricognizione danni”), nella quale vengono fornite le prime indicazioni dei danni subiti dai comuni costieri a seguito delle fortissime mareggiate abbattutesi sulle coste siciliane soprattutto nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio (Ciclone Harry);
- ha verificato che le mareggiate hanno determinato per lo più danni alle infrastrutture stradali lungo le coste, con distruzione della sede stradale, delle opere di protezione e dei sottoservizi, danni alle infrastrutture portuali e ferroviarie, ad edifici privati, aziende, strutture ricettive ed edifici pubblici, colpendo maggiormente le coste joniche del messinese, catanese, siracusano e in parte del ragusano e in parte le coste meridionali dell'agrigentino;
- con i propri servizi territoriali ha effettuato sopralluoghi finalizzati ad una analisi territoriale per individuare criticità e relative tipologie d'intervento necessarie.

CONSIDERATO

che gli ambiti territoriali sono stati individuati tenendo conto dei seguenti dati:

- localizzazione delle aree allagabili per inondazione marina, fornita dall'Università degli Studi di Catania, DiCAR nell'ambito dell'accordo di collaborazione scientifica stipulato con questa Autorità di Bacino, approvato con DSG 253/2021 e successive proroghe;
- localizzazione delle aree soggette ad erosione costiera, fornita dall'Università degli Studi di Messina, MIFT nell'ambito dell'accordo di collaborazione scientifica stipulato con questa Autorità di bacino, approvato con DSG 284/2021 e successiva proroga;
- localizzazione delle aree individuate a seguito delle ricognizioni effettuate dai servizi territoriali dell'Autorità di bacino che hanno altresì fornito prime indicazioni sulle tipologie d'intervento necessarie;
- localizzazione delle aree in cui si sono verificati danni alle infrastrutture ed opere pubbliche o di interesse pubblico, come segnalato dai Comuni interessati dagli eventi;
- individuazione dei corpi idrici superficiali (C.I.) significativi del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia III ciclo di pianificazione 2021-2027 interessati dalle segnalazioni;
- mappe di pericolosità idraulica elaborate nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di Gestione del rischio di alluvione (P.G.R.A.) III ciclo 2027-2033 con Tr=50/100/300 anni con pericolosità rispettivamente P1/P2/P3.

VISTI

gli esiti del tavolo tecnico, convocato con nota prot. 15328 del 22.05.2026, finalizzato a garantire l'accordo stabilito dall'articolo 7 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30/01/2026 e n. 1181 del 17/02/2026 e il coordinamento delle attività, tenutosi il 26 maggio 2026 presso l'Autorità di bacino;

VISTO

il Piano preliminare speditivo della compensazione dei sedimenti per i bacini idrografici interessati dagli eccezionali eventi di dissesto idrogeologico e di erosione costiera di cui all'art. 7, comma 1, dell'O.C.D.P.C. 1180 nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, della successiva O.C.D.P.C. 1181/2026 redatto dal Servizio 1 e dal

Servizio 3 dell'Autorità di bacino e trasmesso al Segretario generale con nota prot. n. 19051 del 30 giugno 2026;

CONSIDERATO

che il predetto Piano ove, correttamente, applicato nei principi che lo formano, consente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- il ripristino della corretta officiosità idraulica in uno alla utilizzazione del materiale in esubero depositato nei letti dei corsi d'acqua, per il ripascimento costiero, onde potenziarne la disponibilità, con contenimento della spesa pubblica, per le programmate iniziative;
- la mitigazione dei fenomeni di sovralluvionamento degli alvei fluviali, contribuendo alla mitigazione del rischio da alluvioni e al ripristino dell'equilibrio morfo-dinamico dei corsi d'acqua compromesso;
- l'interdizione del prelievo incontrollato dei sedimenti;
- una programmazione responsabile del prelievo dei sedimenti in un contesto regolatorio concertativo tra corretto ed ecosostenibile governo del territorio e programmazione di attività economiche con significative ricadute sull'economia regionale;
- il *ripascimento di emergenza*, di volume contenuto e tempi di durata brevi, finalizzato a fronteggiare situazioni di crisi acuta del litorale (eventi meteomarinari estremi, perdita rapida di spiaggia in tratti con beni esposti);
- il *ripascimento ordinario o di manutenzione*, di volume medio e periodicità ricorrente, finalizzato al mantenimento di un assetto di spiaggia compatibile con gli usi e con la protezione dei beni retrostanti;
- il *ripascimento di progetto o strutturale*, di volume rilevante (dell'ordine delle centinaia di migliaia di metri cubi e oltre), finalizzato al ripristino di un assetto di spiaggia significativamente compromesso, con orizzonte di durata pluriennale e logica di "massa critica" tale da modificare in modo apprezzabile e duraturo il bilancio sedimentario della cella;
- il *ripascimento protetto*, in cui l'apporto di sedimento è accompagnato da:
 - a) *opere di contenimento* (pennelli, scogliere sommerse o emerse) che, riducendo l'energia delle onde e la velocità delle correnti lungo la riva, hanno lo scopo di limitare le perdite di sedimento dal settore di costa da proteggere e al contempo gli oneri di manutenzione, al fine di estenderne la durata. Questa modalità rappresenta una forma intermedia fra la difesa morbida e la difesa rigida, e ne va valutata l'adozione con cautela, in quanto le opere di contenimento ne riducono la reversibilità e possono generare effetti collaterali sulla dinamica della cella sedimentaria. Generalmente l'inserimento delle opere rigide riduce ma non annulla l'esigenza di ripascimenti manutentivi (soprattutto sottoflutto agli interventi).
 - b) *copertura dei sedimenti* più fini con uno strato di forte spessore di materiale più grossolano (ghiaia) che assorba completamente la deformazione del profilo in conseguenza a mareggiate.
 - c) *costruzione di dune* con la funzione di ridurre il trasporto eolico, di contrastare gli allagamenti del territorio retrostante e di fornire una riserva di sabbia per le mareggiate più intense, creando una soluzione maggiormente "resiliente".

VISTA

la Delibera della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino n. 288 del 20.07.2026 con la quale è stata espressa positiva valutazione sul contenuto e finalità del Piano preliminare speditivo della compensazione dei sedimenti per i bacini idrografici interessati dagli eccezionali eventi di dissesto idrogeologico e di erosione costiera del distretto idrografico della Sicilia di cui all'art. 7, comma 1, dell'O.C.D.P.C. 1180

nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, della successiva O.C.D.P.C. 1181/2026 redatto dal Servizio 1 e dal Servizio 3 dell'Autorità di bacino

CONSIDERATO che la Conferenza Operativa è costituita dai Dirigenti Generali degli Assessorati componenti la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino, la superiore valutazione positiva del Piano costituisce rafforzamento dell'intesa tra Autorità di bacino e Regione di cui al tavolo tecnico, convocato con nota prot. 15328 del 22.05.2026;

RITENUTO che sussistono tutti i presupposti sostanziali e procedurali per l'approvazione Piano preliminare speditivo della compensazione dei sedimenti per i bacini idrografici interessati dagli eccezionali eventi di dissesto idrogeologico e di erosione costiera di cui all'art. 7, comma 1, dell'O.C.D.P.C. 1180 nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, della successiva O.C.D.P.C. 1181/2026 redatto dal Servizio 1 e dal Servizio 3 dell'Autorità di bacino.

Su proposta dei Servizi 1 e 3 dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia

D E C R E T A

ARTICOLO 1

1. È approvato il Piano preliminare speditivo della compensazione dei sedimenti per i bacini idrografici interessati dagli eccezionali eventi di dissesto idrogeologico e di erosione costiera del distretto idrografico della Sicilia di cui all'art. 7, comma 1, dell'O.C.D.P.C. 1180 nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, della successiva O.C.D.P.C. 1181/2026 redatto dal Servizio 1 e dal Servizio 3 dell'Autorità di bacino, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione Generale del Piano;
 - Allegato 1 - Stazioni di monitoraggio di ARPA Sicilia;
 - Allegato 2 - Programmazione interventi corsi d'acqua;
 - n. 26 carte delle aree interessate suddivise per Unità Fisiografiche.
2. Gli elaborati richiamati al precedente comma 1 sono depositati presso l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia - Sede di Palermo - e consultabili, sul sito web istituzionale <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/autorita-bacino-distretto-idrografico-sicilia/siti-tematici> nella sezione "Pianificazione" sottosezione "Piano della Compensazione dei Sedimenti"

ARTICOLO 3

Il Commissario delegato provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, dell'Ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026 nel testo sostituito dall'art. 2 dell'Ordinanza n. 1181/2026, all'attuazione del Piano.

ARTICOLO 4

1. Il presente decreto e il Piano con esso approvato assumono efficacia dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Autorità del distretto idrografico della Sicilia, nella sezione "Decreti" in ossequio all'art. 68 della L.R. 21 del 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015.
2. Il presente Decreto è, altresì:
 - a. pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
 - b. trasmesso, in copia: al Presidente della Regione Siciliana, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale.

Palermo, li 27.07.2026

L'Assistente
Giuseppe Castrianni

IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
FRITTTTA